

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1027)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1965 (V. Stampato n. 700)

d'iniziativa del deputato LEONE Raffaele

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 febbraio 1965*

Modifica all'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è così modificato:

« I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto il compimento di periodi di comando ».